

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 11/12817/2015

**OGGETTO: COMUNE DI INVERSO PINASCA - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. (D.C.C. N. 4 DEL 25/02/2015) –
OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Inverso Pinasca con deliberazione del C.C. n. 4 del 25/02/2015 (Prat. n. VP-006/2015), trasmesso alla Città Metropolitana in data 25/03/2015 (pervenuto il 30/03/2015), ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4 del 25/02/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- l'inserimento cartografico del tracciato della *"pista di raccordo con il fondovalle della viabilità rurale minore"*, che è uno degli interventi di compensazione ambientale dovuti al comune di Inverso Pinasca dalla società Energie S.p.A. in relazione all'intervento di ammodernamento dell'impianto di produzione di energia idroelettrica;
- trasposizione cartografica delle opere di riassetto idraulico-territoriale previste dal

- progetto preliminare di *“Sistemazione del reticolo idrografico minore”* approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 04/04/2012;
- delimitazione sulla cartografia del Piano delle aree di salvaguardia dei pozzi idropotabili posti in località Piani-Chianavasso (Zona di Rispetto Ristretta, Zona di Rispetto Allargata e Zona di Tutela Assoluta);
 - risposta alle richiesta di cambio della destinazione urbanistica per alcuni terreni di proprietà privata posti in località Pian Maurin;
 - risposta a richiesta di ampliamento della zona a destinazione produttiva *“IN2 - Zona per attività artigianali ed industriali” - “Chianavasso”* (ambito B) e ricollocazione di alcuni terreni a destinazione produttiva attualmente compresi nella zona a *“IR1 - Zona di Completamento e riorsino degli impianti produttivi esistenti” “Maiera”* e non utilizzabili perchè condizionati da rischio idraulico; **incompatibile con la “Prescrizione che esige attuazione”** di cui all’art. 25 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale *“Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all’interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a).”*;
 - risposta a richiesta di individuare un’area destinata ad attività turistico-sportive e ricreative destinato alla pratica del *“trial”* mediante l’istituzione di una *“zona agricola speciale”* denominata *“E2bis”*, con una superficie complessiva pari a 13.820 mq collocata fra l’abitato di Grange ed il torrente Chisone, nei pressi della variante e della SR23;

dato atto che, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l’Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.E. n. 106 del 19/09/2011, con Determinazione n. 293 del 13/10/2014 ha escluso la Variante dall’assoggettamento al procedimento di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla base degli Atti costituenti la Verifica di assoggettabilità;

consultato il Servizio Difesa del suolo e attività estrattiva della Città Metropolitana in data 17/04/2015;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento

dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto l'art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015:

- *“il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46 “ della citata legge n. 56/2014;*
- *ove, alla predetta data, non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della Provincia;*
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano”;*

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto della Provincia;

visto il Decreto del Sindaco della Città' Metropolitana di Torino n. 115 – 12009/2015 del 30/04/2015;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Inverso Pinasca con deliberazione C.C. n. 4 del 25/02/2015, le seguenti osservazioni:

richiamando le motivazioni di contrasto col PTC2 espresse con Decreto del Sindaco Metropolitano, con riferimento agli elementi di incompatibilità, si rileva che:

- a) la previsione di ampliamento dell'area produttiva *“IN2 ambito B”*, che comporta il passaggio dalla destinazione agricola a quella produttiva di una superficie pari a mq 7.700, contrasta con la *“Prescrizione che esige attuazione”* di

cui all'art. 25 delle N.d.A. del PTC2 al quale si rimanda, ai sensi della quale
“... la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno
degli Ambiti di I livello...”;

inoltre, si rilevano i seguenti ulteriori elementi di criticità:

b) la modifica n. 6 (**area Trial**) interessa le seguenti **componenti ambientali**,
facenti parte della “Rete ecologica provinciale”, come normate all'art. 47 delle
N.d.A. del PTC2:

“fasce perifluviali” e (in parte) “corridoi di connessione ecologica”. Le “fasce
perifluviali” sono “ritenute significative ai fini del mantenimento e recupero della
funzione dei corsi d'acqua ...”. Inoltre, “la finalità primaria delle fasce perifluviali è
quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed
ecologiche dei corsi d'acqua. Tali fasce assumono una valenza strategica per la
realizzazione del progetto di Rete ecologica provinciale”. Il comma 4 dell'art. 47
prevede che: “(**Direttiva**) Nella fascia perifluviale, ... a) sono da prediligere
interventi di rinaturazione ... e il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione
spontanea autoctona, al fine di favorire la funzione di corridoio ecologico...; b) deve
essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi
connessi... c) sono esclusi usi e modalità d'intervento che possono pregiudicare i
processi di cui alla lettera b precedente; d) sono da prevedere interventi volti alla
ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni
inopportunosamente sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno
accettabili d'interferenza antropica; Il comma 5 sempre dell'art. 47 cita che
“(**Direttiva**) All'interno delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica
a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la
continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di localizzazioni
alternative che non interferiscano con il corridoio. Qualora per motivi di pubblico
interesse opportunamente motivati non siano possibili localizzazioni alternative deve
comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante
opportuni interventi di mitigazione ...; b) è vietata l'eliminazione definitiva delle
formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi
campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, Qualora l'eliminazione non
sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di
superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito del medesimo corridoio
ecologico; ...”. La Relazione illustrativa non verifica localizzazioni alternative
che non interferiscano con “fasce” e “corridoi”, non specifica a quali
destinazioni d'uso saranno destinate le aree di maggior fragilità ambientale,
né illustra gli interventi di mitigazione ambientale. I suddetti fattori vanno
quindi maggiormente dettagliati per preservare le componenti ambientali;

- alcune porzioni ricadono nelle “aree boscate” evidenziate nel Piano Forestale e riportate nel PTC2 (Tavola 3.1), quali “*acero/tiglio/frassineti d’invasione*” e “*saliceto arbustivo ripario*”. Si rimanda alla “**Prescrizione che esige attuazione**” dell’art. 26 comma 3 delle NdA del PTC2 ai sensi del quale “*è esclusa la nuova edificazione, nonché l’impermeabilizzazione dei suoli ... eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica In particolare a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate...*”; La Relazione non specifica quale destinazione d’uso avrà la porzione di area boscata, non effettua l’analisi sulle alternative localizzative, nè prevede forme di compensazione ed invarianza idraulica; si suggerisce di avvalersi del supporto del Corpo forestale dello Stato per la verifica dell’esatta rispondenza tra i dati relativi alle aree boscate in nostro possesso e la situazione reale e , in ogni caso, per usi, mitigazioni e compensazioni si rimanda alla L.R. n. 4/2009 e s.m.i. In caso di conversione di aree agricole/boscate, la Variante dovrà indicare la proposta di specifici interventi di compensazione ecologicamente significativi, secondo quanto previsto dagli articoli 13, 35 e 47 delle N.d.A. del PTC2.

Si demanda all’Amministrazione comunale la verifica puntuale del rispetto delle “Prescrizioni” (per le aree boscate) e “Direttive” (per le fasce fluviali e i corridoi di connessione ecologica) contenute nel PTC2, sopra riportate. Tali contenuti dovranno comunque trovare riscontro nella Norma di Piano relativa a tale area.

Oltre a ciò, si osserva che:

- qualora l’area o il percorso per moto da Trial individuati siano destinati ad uso motoristico a carattere competitivo (così come definito nella circolare n.6/AMB 2010 della Regione allegata alla presente – punto 7, quinto capoverso) , si dovrà ai sensi della LR n.40/98, prevedere l’attivazione della **fase di verifica della procedura di VIA**, di competenza di questa Città Metropolitana. Le norme d’area dovranno pertanto specificare se l’utilizzo è ad uso agonistico o meno;
- la destinazione di “*area agricola speciale – ES2*” dovrà essere corredata di apposita dicitura indicante “*destinata ad attività fuoristrada a fini turistici e sportivi non competitivi*”;
- considerando che le **emissioni sonore** rappresentano uno degli aspetti ambientali più significativi associati alle attività motoristiche, si chiede all’interno della Variante di predisporre una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (di cui all’art. 16 l.r.

52/2000 e D.G.R. 7 aprile 2010, n. 7-13771) contenente specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità dell'intervento rispetto alla zonizzazione acustica, anche mediante l'introduzione di previsioni normative ed accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici sia per le attività umane che animali presenti nella zona;

- si suggerisce di effettuare un'analisi delle polveri generate dall'attività motoristica e delle eventuali interferenze con la viabilità esistente;
- l'area appare fortemente critica dal punto di vista idrogeologico (v. successivo punto specifico); ricade in fascia di rispetto fluviale e stradale soggetta a specifiche limitazioni;
- valuti l'Amministrazione Comunale se possa essere conveniente procedere alla previsione di eventuali depositi cauzionali da parte dell'operatore, al fine di garantire il ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione dell'attività;

di seguito si riportano ulteriori osservazioni, rilevate nell'ambito dell'analisi della Variante:

- c) in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, è importante che la documentazione di Variante riporti, su ciascun elaborato, gli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale), il timbro del Comune, la firma del Segretario Comunale, del Sindaco, del Progettista, del Geologo (o di altri professionisti) sugli elaborati di specifica competenza;
- d) si suggerisce di verificare la numerazione delle varianti parziali precedentemente approvate, in quanto dalla documentazione in nostro possesso, parrebbero essere otto invece che sette;
- e) pur prendendo atto che per il Comune di Inverso Pinasca è in corso (dal 2010) una Variante di adeguamento al Piano per l'Assetto del rischio idrogeologico (PAI), la Variante dovrà essere corredata da studi ed approfondimenti in merito sulla valutazione del rischio idrogeologico e le conclusioni/prescrizioni dovranno essere riportate nelle schede d'area. Si ricorda che tali elaborati sono espressamente previsti dalla Circolare Presidente Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dalla successiva Nota Tecnica Esplicativa che recita "... si ritiene necessario che le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77". Particolare attenzione dovrà essere riservata alle modifiche n. 4 e 6, per le quali si sono rilevate le seguenti criticità di carattere idrogeologico:
 - modifica n. 4: tutta l'area parrebbe essere compresa nell'area "Ema" (area di esondazione a pericolosità media o moderata – areale) del torrente Chisone ed in prossimità si rileva la presenza di un conoide alluvionale formato dal

rio affluente del torrente Chisone (segnalato dal PTC2). La scheda d'area dovrà pertanto tenere conto di queste criticità e riportare prescrizioni precise relative alla modalità di realizzazione della nuova edificazione residenziale;

- modifica n. 6 (area trial): suddivisa in tre porzioni, delle quali una in prossimità dell'edificato ed in area "Eba (Area di esondazione a pericolosità elevata – areale) / Ema (Area di esondazione a pericolosità media o moderata – areale)" e due a ridosso del torrente Chisone in area "Eba" (Area di esondazione a pericolosità elevata – areale). La scheda d'area dovrà specificare chiaramente i parametri di utilizzazione dell'area e le destinazioni d'uso, confrontandosi con le prescrizioni determinate dalla relazione geologica, ricordando che il diverso utilizzo del terreno non dovrà creare aggravii al deflusso naturale delle acque in caso di piena e che dovranno essere altresì operate le idonee cautele relative alla Protezione civile in caso di allerta.

Si richiama all'attenzione dell'Amministrazione Comunale la necessità di concludere la Variante di adeguamento al Piano per l'Assetto del rischio idrogeologico (PAI) e alla vigente normativa relativa al rischio sismico (Comune classificato in zona 3), in considerazione della "Prescrizione immediatamente vincolante e cogente" di cui all'articolo 50 comma 2 delle N.d.A. del PTC2 che cita: "La Provincia [ora Città Metropolitana] individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla ... stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale ...";

- f) si ricorda che la Variante, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., deve contenere "una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante" e che lo "Schema urbanizzazioni primarie" indicato quale indicato dalla Deliberazione di adozione della Variante quale allegato "c" alla Relazione non è stato ritrovato negli elaborati pervenuti;
- g) in merito alla verifica dell'art. 17 comma 5 punto f) si suggerisce di verificare con attenzione se la soglia della Legge regionale non sia già stata superata in precedenti varianti parziali;
- h) in merito alla modifica n. 3, si suggerisce di allegare la Determinazione regionale n. 223 del 15/07/2014 di approvazione della nuova area di salvaguardia dei due pozzi acquedottistici, con eventuali allegati grafici;

2. **di dare atto** che, con specifico Decreto del Sindaco della Città' Metropolitana di Torino, viene dichiarata l'incompatibilità della Variante in oggetto con il "PTC2", ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

- 3. di trasmettere** al Comune di Inverso Pinasca la presente determinazione per i successivi provvedimenti di sua competenza.

Torino, 05/05/2015

Per il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Direttore dell' Area Territorio, Trasporti e
Protezione Civile
(Arch. Paolo Foietta)

(F.to in originale)